### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22/05/2020 N. 422

Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020

### LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio-logica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020", allegate al suddetto Decreto;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 20 maggio 2020 recante le "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020", con la quale è stata confermata l'adozione sul territorio regionale delle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome alla stessa allegate:
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m. e i. ad oggetto "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 in data 9 aprile 2002, con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004 e s.m. e i. di approvazione delle "Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", che disciplinano la gestione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 di approvazione delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 5 agosto 2013 e n. 423 del 27 marzo 2015;

PREMESSO CHE la richiamata legge regionale n. 13/1999 e s.m. e i. all'articolo 8, comma 1, lettera a bis), ha riservato alla Regione l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali:

DATO ATTO CHE le citate "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, dettando, tra le altre, specifiche indicazioni relative agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate ed alle spiagge libere;

RITENUTO CHE in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, alle indicazioni dianzi richiamate debbano affiancarsi, in forza delle richiamate disposizioni normative regionali in materia, ulteriori misure operative volte ad uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali marittime ed a salvaguardare l'occupazione e l'immagine turistica della Regione, agevolando l'apertura delle relative attività:

CHE tali misure debbano applicarsi limitatamente alla stagione balneare 2020 in quanto motivate dalle restrizioni che le attività balneari devono sopportare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare dal fatto che gli spazi in dotazione delle attività balneari stesse dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, al fine di evitare gli assembramenti e di assicurare le misure di distanziamento interpersonale di dipendenti e addetti e della clientela;

CHE tali misure possano essere così descritte:

## A. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

- 1) la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
- 2) nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
- 3) se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
- 4) il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.

# B. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DE-GLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del d.P.C.M. 17 maggio 2020 e relative Linee Guida, nonché dell'Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria;

- il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locale bar, le cabine, i depositi e gli spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le Linee Guida nazionali, confermate dalla citata Ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria;
- 2) i Comuni possono concedere spazi, anche se non previsti sul PUD comunale, da utilizzare per dehors sulle passeggiate ricadenti in area demaniale marittima; l'occupazione è regolata con concessione temporanea o modifica della concessione esistente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;
- 3) il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
- 4) i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e sm. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
- 5) i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
- 6) nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune ed all'Autorità marittima competente per territorio. In via eccezionale il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art.

47 del Codice della Navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima;

Su proposta dell'Assessore Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri,

## **DELIBERA**

di approvare, limitatamente alla stagione balneare 2020 ed in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, le seguenti misure operative, volte ad uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali marittime ed a salvaguardare l'occupazione e l'immagine turistica della Regione, agevolando l'apertura delle relative attività:

### A. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

- 1) la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
- 2) nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
- 3) se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
- 4) il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.

## B. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DE-GLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del d.P.C.M. 17 maggio 2020 e relative Linee Guida, nonché dell'Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria;

- 1) il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locale bar, le cabine, i depositi e gli spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le Linee Guida nazionali, confermate nella citata Ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria;
- 2) i Comuni possono concedere spazi, anche se non previsti sul PUD comunale, da utilizzare per dehors sulle passeggiate ricadenti in area demaniale marittima; l'occupazione è regolata con concessione temporanea o modifica della concessione esistente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;
- il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
- 4) i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e sm. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
- 5) i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto